



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MOSTRA MERCATO DENOMINATA  
**RETRÒ - MERCATINO DI COSE VECCHIE ED USATE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 03.02.20254

## SOMMARIO

Art. 1 - Ambito di applicazione e normativa di riferimento .....	3
Art. 2 - Oggetto e gestione della mostra mercato .....	3
Art. 3 - Caratteristiche e localizzazione.....	3
Art. 4 - Articolazione degli spazi espositivi .....	4
Art. 5 - Giorni e orario di svolgimento .....	4
Art. 6 – Generi e settori merceologie ammessi.....	5
Art. 7 – Requisiti per la partecipazione .....	6
Art. 8 - Assegnazione degli spazi espositivi.....	7
Art. 9 - Assegnazione annuale .....	7
Art. 10 - Modalità di presentazione richiesta per assegnazione annuale .....	8
Art. 11 – Assegnazione mensile o occasionale.....	8
Art. 12 –Tariffa di partecipazione .....	9
Art. 13 - Comportamenti e obblighi degli espositori .....	9
Art. 14 - Revoca dello spazio assegnato .....	10
Art. 15 - Rilevazione delle presenze .....	11
Art. 16 – Sanzioni e Revoca .....	11
Art. 17- Responsabilità .....	11
Art. 18 - Valorizzazione della mostra mercato ed incentivi .....	12
Art. 19 - Disposizioni transitorie .....	12
Art. 20- Entrata in vigore e pubblicazione.....	12

## **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento della mostra mercato denominato “Retrò - Mercatino di cose vecchie ed usate”, anche conosciuto come mercato dell’usato o degli hobbisti, da intendersi quale strumento atto a favorire l’incontro della domanda e dell’offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale.
2. L’iniziativa ha lo scopo di incrementare le presenze turistiche attraverso la valorizzazione, l’esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato, artigianato, cose usate, collezionismo, nel rispetto comunque delle singole normative di settore.
3. La disciplina dell’attività di cui al presente Regolamento viene emanata nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 3, 7, 7 bis e 13 del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 della Regione Umbria.
4. L’esercizio dell’attività in oggetto non è assoggettabile alle disposizioni di Legge statale o Regionale in materia di commercio su aree pubbliche.
5. Non costituiscono modifiche al presente Regolamento le eventuali variazioni rispetto all’ubicazione, agli orari, ai giorni di svolgimento e alle misure dei posteggi, nonché l’istituzione di ulteriori aree in cui è consentita la medesima tipologia di attività.

## **ART. 2 - OGGETTO E GESTIONE DELLA MOSTRA MERCATO**

1. La mostra mercato ha preminente carattere promozionale e intende creare un legame con il nostro passato sia culturalmente che tradizionalmente, tramite l’esposizione e la vendita di oggettistica di antiquariato, modernariato, collezionismo, oggettistica vintage.
2. Gli incaricati hanno l’obbligo di:
  - a) garantire l’organizzazione ed il funzionamento della mostra mercato, mediante attenta selezione dei partecipanti al fine di curare il livello qualitativo della manifestazione;
  - b) garantire un congruo livello qualitativo dei prodotti messi in vendita attraverso l’effettuazione di apposite verifiche;
  - c) provvedere all’assegnazione dei posti e ad assicurare il buon andamento della manifestazione;
  - d) provvedere alla gestione delle riscossioni ed al controllo dei pagamenti;
  - e) prevedere attività di promozione e valorizzazione della manifestazione;
  - f) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori;
  - g) esercitare attività di verifica circa il rispetto delle normative disciplinanti la materia.
3. Le attività connesse alla mostra mercato possono essere affidate anche soggetti terzi, come previsto all’art. previsto all’art. 49 commi 6 e 6 bis L.R. Umbria n. 10/2014.

## **ART. 3 - CARATTERISTICHE E LOCALIZZAZIONE**

1. La mostra mercato si svolge nel centro storico cittadino ed insiste prevalentemente sulle seguenti aree: Piazza G. Matteotti, Largo e Loggiato Gildoni, Piazza Fanti, Piazza V. Gabriotti, Corso Vittorio Emanuele, Corso Cavour, Via Mario Angeloni, Piazza G. Garibaldi.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre l'aumento delle aree disponibili, creando nuovi fronti espositivi, e per motivi di interesse pubblico disporre il divieto di utilizzare una o più aree.
3. Per esigenze di pubblico interesse, per ordine pubblico, per comprovata necessità, per causa di forza maggiore o per sovrapposizione della giornata di svolgimento della mostra mercato con le fasi di allestimento o di realizzazione di manifestazioni o altri eventi di consolidata tradizione, o in presenza comunque di particolari necessità, potranno essere introdotte da parte del dirigente del Servizio Commercio, senza che per questo gli espositori possano vantare alcuna pretesa, modifiche temporanee e occasionali inerenti:
  - a) la localizzazione, con lo spostamento parziale o totale in altro luogo;
  - b) gli orari;
  - c) la giornata di svolgimento;
  - d) la sospensione temporanea della manifestazione.

#### **ART. 4 - ARTICOLAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI**

1. La Polizia Locale ha il compito di redigere le planimetrie di ubicazione dei posteggi, con la quantificazione degli stessi, nelle aree definite per la mostra mercato, tenendo conto delle occupazioni di suolo pubblico temporanee e permanenti e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, viabilità e polizia stradale.
2. L'assegnazione del posteggio, ad eccezione dei titolari di autorizzazione annuale, viene comunicata nei due giorni antecedenti lo svolgimento della manifestazione. Questa operazione deve essere ripetuta mensilmente, causa frequenti e necessarie modifiche nella dislocazione dei posteggi dovute ad altre occupazioni temporanee quali lavori in corso, modifiche alla viabilità, altre manifestazioni, etc...
3. Durante lo svolgimento della manifestazione, gli addetti contribuiscono ad agevolare la viabilità, a tutelare la sicurezza dei frequentatori e degli espositori, in particolare durante le operazioni di carico e scarico, ed inoltre, provvedono a rilevare le presenze e riscuotere la quota di partecipazione per gli operatori occasionali, rilasciando relativa ricevuta e annotando gli estremi dell'operatore al fine di poter consentire, successivamente, di emettere fattura da parte dell'Ufficio Ragioneria del Comune.
4. I soggetti di cui all'art. 6, comma 4 del presente Regolamento, dovranno essere collocati agli accessi della manifestazione da parte degli incaricati all'organizzazione.

#### **ART. 5 - GIORNI E ORARIO DI SVOLGIMENTO**

1. La mostra mercato, di norma, ha luogo la terza domenica di ogni mese.
2. L'orario di svolgimento è stabilito dalle ore 7:00 alle ore 19.00;
3. Gli espositori non potranno occupare l'area loro assegnata con più di un'ora di anticipo sul normale orario di apertura della manifestazione e non potranno abbandonare l'area occupata fino a chiusura della manifestazione, salvo cause di forza maggiore preventivamente comunicate.
4. Lo spazio assegnato dovrà essere libero da ingombri e rifiuti non più tardi di un'ora dopo il termine fissato per la chiusura.

## **ART. 6 – GENERI E SETTORI MERCEOLOGIE AMMESSI**

1. Nella mostra – mercato possono essere esposti, detenuti, scambiati e venduti esclusivamente oggetti di antiquariato, d'epoca, di modernariato e usati, appartenenti alle seguenti categorie:
  - a) articoli di collezionismo;
  - b) opere di pittura, scultura e grafica;
  - c) oggetti di antichità o di interesse storico archeologico;
  - d) oggetti per la decorazione o l'ornamento dell'ambiente;
  - e) articoli in ferro battuto;
  - f) prodotti in cuoio, pelle e simili;
  - g) tessuti, merletti, ricami, pizzi, biancheria per la casa;
  - h) mobili e illuminazione;
  - i) ceramiche, porcellane, cristallerie;
  - j) minerali e pietre da collezione;
  - k) giochi, giocattoli, modellismo;
  - l) numismatica e filatelia;
  - m) stampe e cartoline;
  - n) articoli di orologeria;
  - o) articoli in vimini, paglia, bambù, midollino;
  - p) vetri e specchi;
  - q) libri, riviste, fumetti, giornali, altri documenti di stampa, articoli di carta in genere;
  - r) atlanti e mappe;
  - s) manoscritti ed autografi;
  - t) strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;
  - u) radio, strumenti musicali, grammofoni, dischi, altri strumenti di riproduzione sonora e comunicazione;
  - v) tappeti, stuoie, arazzi;
  - w) militare ed onorificenze;
  - x) cose usate;
  - y) prodotti di artigianato artistico ed etnico;
  - z) attrezzi da lavoro;
  - aa) altri piccoli oggetti per collezionismo diffuso.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - a) per oggetti di antiquariato: la raccolta ed il commercio di libri, mobili, opere d'arte e oggetti antichi;
  - b) per oggetti di modernariato: quelli con data di produzione precedente o pari a 40 anni;

- c) per cose antiche: si intendono gli oggetti e i beni di interesse storico, archeologico, artistico, mobili e oggetti d'arte, oggetti di pregio o preziosi, autoveicoli d'epoca che datano più di 50 anni dalla costruzione e che hanno acquisito il pregio della rarità ed un interesse storico od artistico. I beni aventi valore storico od artistico sono quelli elencati nell'Allegato A al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
  - d) per cose vintage: oggettistica che evoca periodi remoti o testimonia lo stile di un certo periodo o di uno stilista.
  - e) per cose usate: si intendono sia quelle che possono essere riutilizzate, sia quelle che possono essere impiegate in maniera diversa rispetto all'uso originale;
  - f) per posteggio o spazio espositivo: la parte di area pubblica indicata in planimetria della quale il Comune abbia la disponibilità e che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività.
3. È fatto tassativo divieto di esporre, detenere, scambiare, vendere o comunque cedere a qualsiasi titolo:
- a) articoli nuovi e recenti di produzione seriale, e/o contraffatti;
  - b) abbigliamento usato in genere, a meno di prodotti vintage;
  - c) scarpe usate, a meno di prodotti vintage o da collezione;
  - d) tappeti, tendaggi e stoffe non usati;
  - e) mobili moderni o non usati, autovetture, elettrodomestici, macchine agricole ed ogni altro tipo di prodotto particolarmente ingombrante;
  - f) armi da collezione o di antiquariato di qualunque genere;
  - g) reperti storici ed archeologici, materiali provenienti da smembramento di monumenti;
  - h) incunaboli e manoscritti, materiale archivistico avente più di cinquanta anni;
  - i) gioielli e oggetti preziosi anche se usati;
  - j) animali;
  - k) prodotti alimentari, anche se preconfezionati all'origine, salvo quelli autorizzati;
  - l) qualsiasi genere di materiale destinato ad un pubblico di soli adulti;
  - m) particolari tipologie di oggetti che, a giudizio insindacabile del Comune /o del soggetto organizzatore, per motivi di interesse pubblico preminente, stato di conservazione o genere siano ritenuti da escludersi dall'esposizione al pubblico ovvero non idonei a valorizzare qualitativamente il mercato stesso.

#### **ART. 7 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

1. Alla mostra mercato possono partecipare:
  - a) gli hobbisti, collezionisti e scambisti che non svolgano attività commerciale in modo professionale;
  - b) soggetti che siano in possesso di regolare autorizzazione allo svolgimento di attività commerciale su aree pubbliche che intervengono non in tale loro qualità, bensì in forza del presente Regolamento;

- c) altri soggetti nei soli casi previsti dalla legge per i quali è consentita la vendita anche senza autorizzazione;
- 2. I soggetti partecipanti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di €250,00, i c.d. hobbisti, come definiti dall'art. 44, comma 1 della Legge Regionale n. 13 giugno 2014, n. 10, possono partecipare solo se in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto, valido per la Regione Umbria.
- 3. Coloro che partecipano in quanto commercianti di cose antiche o usate devono essere muniti oltre che dell'autorizzazione amministrativa in originale di cui al comma 1 lettera b), anche della dichiarazione d'inizio attività per la vendita di cose antiche o usate ai sensi della normativa vigente.
- 4. È fatto divieto agli operatori non professionali di porre in vendita opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico o beni aventi singolarmente valore superiore a €250,00, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 114/1998.
- 5. La Giunta comunale, con proprio atto, può ampliare l'elenco dei soggetti ammessi a partecipare alla mostra mercato, purché se ne conservi il carattere di manifestazione specializzata ed alternativa al sistema ordinario del commercio su aree pubbliche.

#### **ART. 8 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI**

- 1. Nessun soggetto può partecipare alla mostra mercato se non gli è stato espressamente assegnato uno spazio espositivo, specificamente individuato.
- 2. L'assegnazione degli spazi espositivi può essere annuale, mensile o occasionale nel giorno dello svolgimento della manifestazione.
- 3. Ciascun operatore può risultare assegnatario di un solo spazio espositivo. Nei casi in cui venga verificato dagli uffici, nei giorni antecedenti lo svolgimento della manifestazione, che le prenotazioni e gli spazi assegnati risultassero inferiori a quelli disponibili, su richiesta degli operatori, potranno essere assegnati fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) spazi aggiuntivi (solo dopo le operazioni di spunta).

#### **ART. 9 - ASSEGNAZIONE ANNUALE**

- 1. La modalità di presentazione delle domande di assegnazione annuale degli spazi espositivi, ivi compreso il pagamento della tariffa di partecipazione, sarà definita dal Servizio Commercio di concerto con la Polizia Locale, previo avviso di manifestazione d'interesse entro il 30 novembre di ogni anno, preferendo canali digitali di comunicazione e attraverso strumenti che possano essere utilizzati online attraverso internet.
- 2. Le richieste di partecipazione da parte degli operatori devono prevedere:
  - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
  - b) i contatti telefonici ed email;
  - c) la tipologia di merce esposta/venduta;

- d) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 e 92 del R.D. 773/1931;
  - e) l'impegno ad osservare le disposizioni del presente Regolamento e quelle di pubblica sicurezza relative al commercio di cose antiche o usate;
  - f) l'impegno a non mettere in vendita merci espressamente vietate dalla legge o dal presente Regolamento;
  - g) preferenza area espositiva con indicazione del numero del posteggio come da planimetria approvata;
3. Le aree espositive sono assegnate ai richiedenti, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 7 del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) maggior numero di presenze, negli ultimi tre anni, alla manifestazione. A parità di presenze, sarà considerata la maggiore anzianità di partecipazione dall'anno 2019;
  - b) livello qualitativo delle categorie merceologiche e dei prodotti esposti e messi in vendita
  - c) diversificazione della categoria merceologica;

#### **ART. 10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE RICHIESTA PER ASSEGNAZIONE ANNUALE**

1. L'assegnazione annuale può essere richiesta, con istanza in bollo indirizzata al Sindaco, previa manifestazione di interesse di cui al precedente art. 9 c.1.
2. Il Comune rilascia la concessione in bollo all'occupazione annuale dello spazio espositivo entro la prima manifestazione successiva a quella di inoltro della domanda.
3. L'assegnazione annuale all'occupazione dello spazio da diritto ad utilizzarlo in tutti i giorni di svolgimento della manifestazione ricadente nell'anno indicato nel titolo.
4. Qualora lo spazio espositivo assegnato annualmente non sia occupato da chi ne ha diritto entro le ore 08:00 del giorno della manifestazione, detto spazio è considerato occasionalmente libero e si applicano le disposizioni relative all'assegnazione mensile di cui all'articolo successivo.
5. In caso di assenza, anche se giustificata, ad uno o più eventi nel corso dell'anno dell'assegnazione non si ha diritto ad alcun rimborso.

#### **ART. 11- ASSEGNAZIONE MENSILE O OCCASIONALE**

1. L'assegnazione mensile è riservata ai soggetti non in possesso di assegnazione annuale ai sensi dell'art. 10.
2. L'assegnazione mensile consente di occupare, per la sola edizione della mostra mercato di quel dato mese, gli spazi espositivi non assegnati annualmente.
3. Gli operatori interessati all'assegnazione mensile, a partire dal lunedì fino al mercoledì antecedente la manifestazione, possono presentare richiesta con le modalità indicate dell'Amministrazione, che preferibilmente saranno individuate attraverso canali digitali di comunicazione e strumenti online attraverso internet. L'assegnazione degli spazi disponibili avverrà entro il sabato antecedente la manifestazione in base ai criteri utilizzati per l'assegnazione annuale. Il giorno della manifestazione gli operatori dovranno presentare la ricevuta del pagamento del canone che sarà appositamente predisposta per valere quindi, come richiesta e concessione di assegnazione dello spazio.

4. Gli spazi rimasti occasionalmente liberi, non assegnati, ovvero assegnati annualmente o mensilmente e non occupati da chi ne ha diritto entro le ore 08.00 del giorno della manifestazione, potranno essere assegnati ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento, che si presentano alla manifestazione, salvo poi regolarizzare l'assegnazione, apponendo la propria firma di richiesta sulla ricevuta di pagamento del canone, che sarà appositamente predisposta per valere quindi, come richiesta e concessione di assegnazione dello spazio occasionale e come ricevuta di pagamento.

#### **ART. 12 – TARIFFA DI PARTECIPAZIONE**

1. L'Assegnazione dello spazio espositivo è soggetta ad una tariffa quale rimborso per i costi sostenuti per l'istruttoria, gli allestimenti, l'igiene e la pulizia nel corso della manifestazione, le spese generali del personale, della logistica ed eventuale ripristino delle aree utilizzate. L'importo della tariffa è approvato annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo. Qualora alcune aree definite per la mostra mercato non risultassero appetibili per gli operatori ma comunque necessarie a dare una continuità ed omogeneità alla manifestazione potranno essere previste ulteriori riduzioni od esenzioni dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo o in fase di determinazione annuale delle tariffe
2. L'espositore al momento dell'assegnazione dello spazio espositivo deve essere in possesso della ricevuta che attesti di aver effettuato il pagamento di quanto dovuto per la partecipazione.
3. Nel caso di assegnazione mensile o occasionale il versamento dell'importo dovuto, laddove non è stato possibile effettuarlo prima del giorno della manifestazione, deve essere effettuato in via prioritaria tramite pagamento elettronico (POS), in casi eccezionali con denaro contante direttamente nelle mani degli addetti alla gestione della stessa, che rilasciano contestuale ricevuta staccata da bollettari preventivamente vidimati e numerati.

#### **ART. 13 - COMPORTAMENTI E OBBLIGHI DEGLI ESPOSITORI**

1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato in modo decoroso e senza arrecare danno o pericolo a cose o a persone.
2. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o a terzi.
3. Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'allontanamento dalla mostra mercato che potrà essere disposto dalla Polizia Locale e dalle altre forze dell'ordine.
4. Gli articoli esposti dovranno essere sistemati su tavoli od altre strutture e collocati a terra solo nell'ipotesi in cui ciò fosse incompatibile con le caratteristiche della merce posta in vendita (peso considerevole rispetto al supporto, dimensioni cospicue, struttura, etc...); ad ogni modo, dovrà essere sempre garantito il rispetto dello spazio assegnato e delle condizioni di ordine, cura e decoro, pena l'esclusione dal mercato disposta dagli organizzatori.
5. Nessun veicolo potrà sostare all'interno dell'area destinata allo svolgimento della manifestazione; è ammesso solamente il carico/scarico merci per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dell'operazione.

6. Nello specifico all'espositore è fatto divieto:
  - a) pubblicizzare sia direttamente che indirettamente la merce in esposizione mediante l'impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite nonché richiamare il pubblico con grida, clamori, o fare uso di apparecchi fonici, musicali e similari di qualunque tipo o per qualsiasi ragione;
  - b) accantonare materiali fuori dall'area assegnata;
  - c) cedere a terzi, in tutto o in parte l'area assegnata;
  - d) allestire l'esposizione prima dell'orario fissato e permanervi dopo la chiusura;
  - e) danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le facciate degli edifici adiacenti al proprio posteggio espositivo;
  - f) dare in affitto o cedere ad altri lo spazio espositivo a qualsiasi titolo o consentire che altri vi esercitino qualsiasi attività;
  - g) lasciare incustodita l'area assegnata;
7. L'espositore è obbligato:
  - a) al rispetto dei tempi delle modalità e dell'orario della manifestazione;
  - b) a mantenere pulita l'area assegnata durante lo svolgimento della mostra e, al termine di essa, raccogliendo eventuali rifiuti;
  - c) a rispettare lo spazio assegnato;
  - d) al pagamento della quota relativa alla partecipazione alla manifestazione;
  - e) a rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nel presente Regolamento ed al rispetto della normativa vigente;
8. Non è consentito l'uso di altoparlanti o altri strumenti sonori, salvo quelli gestiti ed autorizzati dall'Amministrazione comunale.
9. L'espositore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio posteggio, laddove presenti, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici o ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti.

#### **ART. 14 - REVOCA DELLO SPAZIO ASSEGNATO**

1. L'operatore decade dall'assegnazione annuale dello spazio espositivo, di cui all'art. 9, qualora:
  - a) perda i requisiti per l'ammissione alla manifestazione, indicati nell'articolo 7;
  - b) non occupi lo spazio espositivo assegnato, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive o comunque per quattro volte complessive nell'arco del medesimo anno solare.
2. Si considera giustificato motivo di assenza, per gli effetti del comma 2 lettera b), la presenza di una delle seguenti cause di impedimento, la cui documentazione deve essere inviata al Comune entro 10 giorni dalla mancata partecipazione alla manifestazione:
  - a) Gravi motivi di famiglia;
  - b) Malattia;

- c) Gravidanza e puerperio;
  - d) Ferie per non più di un'assenza.
3. L'assegnazione annuale è revocata:
- a) qualora il relativo titolare incorra per più di due volte, nel medesimo anno solare, in violazioni delle norme del presente Regolamento. La revoca è disposta previa diffida;
  - b) per mancato pagamento della tariffa prevista per l'assegnazione dello spazio;
  - c) per motivi di ordine pubblico o di carattere igienico sanitario che l'Amministrazione si riserva in ogni momento di adottare.
4. In caso di variazioni temporanee del dimensionamento dei posteggi e della loro localizzazione, per motivi di interesse pubblico, per comprovate necessità o per cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento e sono disposte direttamente dal Comando di Polizia Locale.

#### **ART. 15- RILEVAZIONE DELLE PRESENZE**

1. Le presenze sono rilevate dagli operatori della Polizia Locale sulla base degli elenchi degli espositori ammessi al singolo appuntamento della manifestazione, ricomprendenti le assegnazioni annuali, mensili e occasionali.
2. Qualora venga individuato un soggetto esterno quale organizzatore e gestore della mostra mercato, lo stesso provvederà a rilevare le presenze per ogni singolo appuntamento e a comunicarle al Comune entro la settimana successiva allo svolgimento.

#### **ART. 16 – SANZIONI E REVOCA**

1. La partecipazione alla manifestazione comporta automaticamente l'accettazione integrale del presente Regolamento.
2. Ferma l'applicazione di eventuali più gravi sanzioni previste da norme statali e regionali, la violazione delle norme del presente Regolamento è punita, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.lgs. 267/2000, con il pagamento di una somma da €25,00 ad €500,00 con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii..

#### **ART. 17- RESPONSABILITÀ**

1. Chiunque partecipi alla mostra mercato in qualità di espositore, durante il periodo di utilizzo dello spazio assegnato, assume ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo dell'attività posta in essere, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che dall'uso dello stesso spazio possano derivare a terzi, privati o pubblici.
2. Il partecipante si assume piena responsabilità per gli oggetti esposti o posti in vendita.
3. Il partecipante è responsabile per tutti i danni che, nello svolgimento della manifestazione, per qualsiasi ragione, cagionerà, direttamente o indirettamente, al Comune e/o eventuali soggetti terzi organizzatori, o a terzi.

4. Qualora la gestione della manifestazione venisse affidata ad un soggetto terzo, lo stesso è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a far sì che la manifestazione si svolga in assoluta sicurezza e pertanto dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti a garantirne lo svolgimento in tal senso.
5. Qualsiasi forma assicurativa per furti, incendi, danni a cose o persone, si intende a totale carico dei soggetti partecipanti.

#### **ART. 18 - VALORIZZAZIONE DELLA MOSTRA MERCATO**

1. Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio, nella mostra mercato possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.
2. Durante la manifestazione si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali del territorio ivi compresi i produttori locali.
3. Il Comune di Città di Castello adotta le opportune forme di promozione ed informazione in merito allo svolgimento della mostra mercato, anche in collaborazione con il soggetto eventualmente assegnatario della gestione.

#### **ART. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, in particolare quelle previste per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento.

#### **ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso e rimane pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune di Città di Castello.